



# Comune di Santo Stefano di Cadore

## Provincia di Belluno

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 36 DEL 27/10/2025

**OGGETTO:** DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO DI CADORE IN OCCASIONE DELLA 766 EDIZIONE DELLA FIERA DEI SANTI IN PROGRAMMA PER LE GIORNATE DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2025.

#### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

##### PREMESSO CHE:

- nei giorni 2 e 3 novembre 2025 è in programma, organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni ed operatori Locali, la tradizionale manifestazione fieristica denominata "Fiera dei Santi", giunta quest'anno alla sua 766<sup>a</sup> edizione;
- in occasione del suddetto evento, che interesserà strade statali, regionali, comunali e piazze del centro cittadino, è previsto come di consueto, un considerevole numero di espositori e di pubblico con conseguente aumento del traffico veicolare;

**PRESO ATTO** della direttiva della Giunta Municipale di cui ai punti 2 della deliberazione n° 56 della seduta di data 24 ottobre 2025, finalizzata a fornire indirizzi operativi relativamente alla disciplina della viabilità in occasione della 766<sup>a</sup> Fiera dei Santi;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i Nullaosta degli Enti proprietari delle Strade A.N.A.S. Spa e Veneto Strade S.p.A, volti all'interdizione della circolazione veicolare rispettivamente sulla la S.S. 52 "Carnica" nel tratto compreso tra il km 88+600 ed il km 89+300, e lungo la S.R. 355 "della Val Degano" nel tratto compreso tra il km 48+800 ed il km 49+400, entrambi ricadenti all'interno del centro abitato formalmente delimitato di Santo Stefano di Cadore;

**DATO ATTO** altresì della possibilità, già ampiamente sperimentata nelle precedenti edizioni della manifestazione, di poter deviare il traffico veicolare sulle strade comunali via "Lungopiave" (da e per Pieve di Cadore - da e per Sappada) e via "Dante Alighieri" (da e per Pieve di Cadore - da e per San Candido);

**ACCERTATA** l'esigenza tecnica di derogare per l'occasione la disciplina della circolazione veicolare disposta con ordinanze nr. 1476/2003, nr. 22/2024 e nr. 30/2024, lungo via "Dante Alighieri" e lungo "via Marangona", onde consentire la suddetta deviazione;

**RILEVATO** che le esigue dimensioni della carreggiata stradale sul ponte in località "Tamber", impiegato per la deviazione su via "Lungopiave", non permettono il regolare transito veicolare a doppio senso di marcia in condizioni di sicurezza e che occorre pertanto, anche per quest'edizione della fiera, istituire un regime di circolazione a senso unico alternato;

**CONSIDERATO** altresì che come da consolidata tradizione della "Fiera dei Santi, anche per quest'anno è prevista la presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante, cosiddette "giostre" e che per il loro stazionamento è stata individuata dall'Amministrazione Comunale l'area di piazzale "Papa Luciani";

**RAVVISATA** per altro la necessità di trasferire temporaneamente, per le sole giornate del 2 e 3 novembre 2025, le fermate del Trasporto pubblico Locale interessate dalla fiera così come comunicato al settore Patrimonio e viabilità della Provincia di Belluno;

**CONSIDERATO** che in data 19 settembre 2025 è stato trasmesso, a cura dell'Ufficio di Polizia Locale, il modulo di comunicazione di pubblica manifestazione di cui all'art. 18 del T.U.L.P.S. alla Questura di Belluno;

**RITENUTO** pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità e a garanzia del regolare svolgimento della manifestazione "Fiera dei Santi" adottare opportune limitazioni e modifiche alla circolazione veicolare su alcuni tratti di viabilità comunale e su alcune piazze comunali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Sindacale nr. 01 di data 21 febbraio 2025, di nomina dei Responsabili di Area;

**VISTA** la propria competenza nell'adottare il presente provvedimento;

#### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che in occasione della manifestazione "Fiera dei Santi" nel centro abitato di Santo Stefano di Cadore, vengano adottati i seguenti provvedimenti concernenti la viabilità:

1. **l'istituzione temporanea del divieto di circolazione veicolare e di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, ad eccezione degli espositori partecipanti alla Fiera, dalle ore 06:00 di domenica 2 novembre 2025 alle ore 20:00 di lunedì 3 novembre 2025 lungo:**
  - **Piazza "Roma";**
  - **Via "Udine" nel tratto compreso tra l'intersezione con via "Dante Alighieri" e Piazza "Roma";**
  - **Via "San Candido" nel tratto compreso tra l'intersezione con via "Dante Alighieri" e Piazza "Roma";**
  - **Via "Venezia" nel tratto compreso tra l'intersezione con viale "Papa Luciani" e Piazza "Roma";**
  - **Via "VI novembre" nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazza "Roma" ed il ponte sul torrente Padola**
  - **Via "Marconi";**
2. **l'istituzione temporanea del divieto di sosta, ambo i lati e con rimozione forzata, dalle ore 06:00 di domenica 2 novembre 2025 alle ore 20:00 di lunedì 3 novembre 2025 lungo gli interi tratti di:**
  - **Via "Centenaro";**
  - **Via "Ante;**
  - **Via "Lungopiave;**
  - **Via "Dante Alighieri";**

3. in deroga alle ordinanze nr. 1476/2003, nr. 22/2024 e nr. 30/2024, **l'istituzione temporanea del doppio senso di marcia, dalle ore 06:00 di domenica 2 novembre 2025 alle ore 20:00 di lunedì 3 novembre 2025, lungo via "Marangona" e via "Dante Alighieri";**
4. **l'istituzione temporanea di un senso unico alternato,** regolato subordinatamente alle necessità ed al traffico da impianto semaforico o da movieri, **dalle ore 06:00 di domenica 2 novembre 2025 alle ore 20:00 di lunedì 3 novembre 2025, lungo il ponte di località "Tamber" e all'intersezione con via "Udine", con abbattimento della velocità a 30 km/h in prossimità della strettoia;**
5. **l'istituzione temporanea del divieto di circolazione veicolare e di sosta con rimozione forzata,** ad eccezione degli operatori dello spettacolo viaggiante autorizzati, **dalle ore 06:00 di mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:00 di domenica 9 novembre 2025, in Piazzale "Papa Luciani";**
6. **lo spostamento temporaneo delle fermate del Trasporto Pubblico Locale, dalle ore 06:00 di domenica 2 novembre 2025 alle ore 24:00 di lunedì 3 novembre 2025, in:**
  - Via "Udine" nella zona adiacente a Piazza "Tamber";
  - Via "Dante Alighieri", nei pressi dell'intersezione con via "San Candido";
  - Via "Lungopiave" nell'area adibita a parcheggio nei pressi del "Monaco Sport Hotel", zona di stazionamento autobus di linea;
7. **dai divieti di cui sopra sono esclusi i mezzi di soccorso ed i mezzi delle Forze dell'Ordine in servizio di emergenza.**

### **INCARICA**

La Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, di applicare e di far rispettare i contenuti della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Che il presente provvedimento di disciplina della circolazione veicolare costituisce atto autonomo e non sostituisce eventuali altre autorizzazioni o provvedimenti necessari allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, che dovranno essere richiesti autonomamente agli Uffici ed Enti competenti.

### **DISPONE**

- Che il personale assegnato all'Ufficio Tecnico Manutentivo provveda a alla messa in posa, al mantenimento in efficienza ed alla successiva rimozione della prescritta segnaletica, specificando che la segnaletica relativa alla sosta veicolare andrà esposta con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio del divieto;
- Che la presente ordinanza, automaticamente revocata in caso di riapertura anticipata delle aree oggetto di limitazione, venga apposta anche in loco, insieme alla prescritta segnaletica;
- Che della presente ordinanza venga data la massima pubblicità avvalendosi, ove necessario, anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione;

- Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) nonché trasmessa ai seguenti destinatari:
  - All'Ufficio di Polizia Locale;
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Cadore;
  - Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Auronzo di Cadore;
  - Al Commissariato di P.S. di Valle di Cadore;
  - Alla Questura di Belluno;
  - Alla Prefettura di Belluno
  - Al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pieve di Cadore;
  - Alle Centrale Operativa S.U.E.M. di Pieve di Cadore;
  - Al Distaccamento Vigili del Fuoco di Belluno;
  - Alla Croce Rossa Italiana (Sez. di Belluno);
  - Alle Ditte di trasporto pubblico S.p.A e Arriva Udine S.p.A.;
  - All'Ufficio Informazioni (IAT) di Santo Stefano di Cadore;
  - All'Associazione Pro Loco;
  - Al C.N.S.A.S. II delegazione Dolomiti Bellunesi

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 (sessanta) e di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Procedimento istruito da: Ufficio di Polizia Locale  
Titolare della P.O. Ufficio Tecnico: geom. Perin De Iaco Giuseppe

Il Responsabile  
Area Tecnica - Edilizia Privata e Pubblica  
Giuseppe Perin De Iaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Santo Stefano di Cadore. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PERIN DE IACO GIUSEPPE in data 27/10/2025